

*Testo originale*

## **Protocollo sui privilegi e sulle immunità del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine**

Conchiuso a Bruxelles l'11 ottobre 1973  
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 aprile 1974  
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1975  
Emendato a Bruxelles il 22 aprile 2005<sup>1</sup>

(Stato 6 giugno 2010)

---

### *Gli Stati firmatari*

della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973<sup>2</sup>,

nell'intento di definire i privilegi e le immunità necessarie al buon funzionamento di tale Centro,

*hanno convenuto le disposizioni seguenti:*

### **Art. 1**

1. I locali del Centro sono inviolabili, fatte salve le disposizioni del presente Protocollo.
2. Le autorità dello Stato della sede non possono penetrare nei locali del Centro se non con il consenso del direttore generale o della persona designata dal medesimo. Tuttavia, il consenso del direttore generale può presumersi acquisito in caso d'incendio o di altro sinistro che richieda misure immediate di protezione.
3. Il Centro non permette che i suoi locali servano da rifugio a chiunque tenti di sfuggire ad un arresto e cerchi di sottrarsi alla notifica di un atto di procedura.

### **Art. 2**

Gli archivi del Centro sono inviolabili.

### **Art. 3**

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia dell'immunità giurisdizionale e di esecuzione, salvo:

RU 1975 2292

- <sup>1</sup> Il Prot. nella presente versione emendata è entrato in vigore per la Svizzera e gli ulteriori Stati firmatari il 6 giu. 2010 (RU 2011 4021).
- <sup>2</sup> RS 0.420.514.291

- a) in quanto il Centro, con decisione del Consiglio, vi rinunci in un caso particolare. Tuttavia, si presume che il Centro abbia rinunciato a tale immunità se, in seguito ad una richiesta di rinuncia ad esso presentata dall'autorità nazionale adita o dalla parte avversa, non abbia comunicato, entro un termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta in parola, di non rinunciare a detta immunità;
  - b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da incidente causato da un veicolo appartenente al Centro o che circoli per conto di quest'ultimo, nonché in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione;
  - c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale, resa in applicazione dell'articolo 23 del presente Protocollo o dell'articolo 17 della Convenzione relativa all'istituzione del Centro, in appresso denominata «Convenzione»;
  - d) in caso di sequestro da parte di un terzo degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dal Centro ad un membro del personale, in seguito a decisione delle autorità amministrative o giudiziarie.
2. In ogni controversia in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti sia invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, la responsabilità del Centro si sostituisce a quella di detto membro del personale o di detto esperto.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i beni e gli averi del Centro, qualunque sia il luogo in cui si trovano, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare ad un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi in cui tale provvedimento si riveli temporaneamente necessario per prevenire incidenti che coinvolgano un veicolo appartenente al Centro o circolante per suo conto, o per procedere alle inchieste alle quali detti incidenti possono dar luogo.

#### **Art. 4**

1. Nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro, i suoi beni e redditi sono esenti da ogni imposta diretta.
2. Quando il Centro effettua acquisti per importi considerevoli o ricorre a prestazioni di servizi di valore analogo, che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprenda diritti o tasse, lo Stato membro che li ha riscossi adotta le disposizioni appropriate ai fini dell'abbuono o rimborso dei diritti e tasse identificabili.
3. Nessuna esenzione è concessa per imposte, diritti e tasse che costituiscano mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

#### **Art. 5**

I prodotti importati o esportati dal Centro e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio doganale, imposta o tassa, ad eccezione dei diritti che costituiscano mera retribuzione di servizi resi. Tali prodotti sono

del pari esenti da qualsiasi divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione. Gli Stati membri prendono, nell'ambito delle loro competenze rispettive, ogni misura utile affinché le operazioni doganali per questi prodotti siano effettuate al più presto possibile.

#### **Art. 6**

Nessun esonero è concesso in virtù dell'articolo 4 o dell'articolo 5 per gli acquisti e le importazioni di beni destinati a soddisfare il fabbisogno privato dei membri del personale del Centro o degli esperti ai sensi dell'articolo 14.

#### **Art. 7**

I beni acquistati conformemente al disposto dell'articolo 4 o importati a norma dell'articolo 5 possono essere venduti, ceduti o dati in affitto solo alle condizioni previste dalla regolamentazione dello Stato che ha accordato le esenzioni.

#### **Art. 8**

1. Il Centro può ricevere e detenere qualsiasi fondo o divisa. Esso può disporre liberamente per l'esercizio delle sue attività ufficiali e tenere conti in qualsivoglia moneta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.
2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali e salvo il disposto del paragrafo 1, il Centro può altresì ricevere e detenere valori mobiliari e disporne, fatte salve le disposizioni in materia di regolamentazione dei cambi eventualmente applicabili alle altre organizzazioni intergovernative nello Stato membro interessato.

#### **Art. 9**

La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali di informazione spediti dal Centro o ad esso destinati nel quadro delle sue attività ufficiali, non è sottoposta ad alcuna restrizione.

#### **Art. 10**

1. Per la trasmissione dei dati nel quadro delle sue attività ufficiali, il Centro beneficia, sul territorio di ciascuno Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da quest'ultimo al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di detto Stato nel settore delle telecomunicazioni.
2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, il Centro beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nel settore delle telecomunicazioni.
3. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali del Centro, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

**Art. 11**

Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell'articolo 14.

**Art. 12**

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

- a) immunità da arresto e detenzione nonché da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;
- b) immunità giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;
- c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
- d) esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalità di registrazione;
- e) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

**Art. 13**

I membri del personale del Centro godono, entro i limiti stabiliti dal presente Protocollo, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti:

- a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione del loro servizio presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un membro del personale o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;
- b) esenzione da qualsiasi obbligo relativo al servizio militare;
- c) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
- d) beneficio, per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

- e) beneficio degli stessi privilegi, in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi, generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- f) beneficio per essi e per i membri della famiglia conviventi, delle stesse agevolazioni di rimpatrio in periodo di crisi internazionale generalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- g) diritto di importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro entrata in servizio nello Stato interessato in forza di un rapporto della durata di almeno un anno, e di esportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali al momento della cessazione dalle funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e ad eccezione dei beni ivi acquisiti che vi formano oggetto di divieto d'esportazione.

#### **Art. 14**

Gli esperti non membri del personale che esercitano funzioni presso il Centro o compiono missioni per quest'ultimo godono, nell'esercizio delle loro funzioni o nel compimento delle loro missioni e durante i viaggi effettuati nell'ambito di tali funzioni o missioni, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni seguenti, in quanto siano loro necessari per l'esercizio delle loro funzioni o per il compimento delle loro missioni:

- a) immunità giurisdizionale, anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso il Centro, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualità di esperti ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunità è tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un esperto o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui guidato;
- b) inviolabilità di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
- c) beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati alle persone inviate da governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

#### **Art. 15**

1. Alle condizioni e secondo la procedura fissata dal Consiglio, che delibera conformemente alle disposizioni procedurali dell'articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione entro il termine di un anno a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della medesima, i membri del personale del Centro sono soggetti a favore del medesimo, entro i limiti previsti dal presente Protocollo, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti erogati dal Centro stesso. A decorrere dalla data in cui questa imposta sarà applicata, detti stipendi, salari ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati membri si riservano la possibilità di tener conto di detti

stipendi, salari ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e prestazioni simili erogate dal Centro.

#### **Art. 16**

Nessuno Stato membro è tenuto ad accordare i privilegi e le immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13 lettere b), e), f) e g) e all'articolo 14 lettera c) ai suoi rappresentanti, ai suoi cittadini o alle persone che, al momento della loro entrata in funzione presso il Centro, sono residenti in modo permanente in tale Stato.

#### **Art. 17**

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6 paragrafo 3 lettera o) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonché le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14. Nomi, qualità ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.

#### **Art. 18**

Qualora il Centro stabilisca il proprio regime di previdenza sociale o aderisca a quello di un'altra organizzazione internazionale alle condizioni previste dallo Statuto del personale, il Centro e i membri del personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio ad organismi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi da concludere a tal fine con gli Stati membri interessati alle condizioni previste dall'articolo 22.

#### **Art. 19**

1. I privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente Protocollo sono esclusivamente accordati nell'interesse del Centro e degli Stati membri e non a vantaggio personale dei beneficiari.

2. Le autorità competenti hanno non solo il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunità se questa ostacola l'azione della giustizia, purché i fini per i quali è stata accordata non ne risultino compromessi.

3. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:

- gli Stati membri per quanto concerne i loro rappresentanti;
- il Consiglio per quanto concerne il direttore generale;
- il direttore generale per quanto concerne gli altri membri del personale e gli esperti ai sensi dell'articolo 14.

#### **Art. 20**

1. Il Centro coopera costantemente con le autorità competenti degli Stati membri per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei

regolamenti di polizia e dei regolamenti relativi alla pubblica sanità e all'ispezione del lavoro nonché delle leggi analoghe e impedire ogni abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente Protocollo.

2. Le modalità di cooperazione possono essere precisate negli accordi complementari previsti all'articolo 22.

#### **Art. 21**

Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della propria sicurezza.

#### **Art. 22**

Su decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, il Centro può concludere accordi complementari con ogni Stato membro ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo nonché altri accordi atti a garantire il buon funzionamento del Centro e la salvaguardia dei suoi interessi.

#### **Art. 23**

1. Il Centro è tenuto ad inserire in tutti i contratti scritti di cui esso è parte e che vertono sulle materie per cui esso beneficia dell'immunità di giurisdizione, ad eccezione di quelli conclusi conformemente allo Statuto del personale, una clausola di compromesso in cui si preveda che sia sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra parte, ogni controversia risultante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto.

2. Il Centro è tenuto a sottoporre ad arbitrato per via di compromesso, su richiesta della vittima, ogni altra controversia relativa a perdita o danno da esso causati alle persone o ai beni.

3. La clausola compromissoria o il compromesso deve specificare il modo di designazione degli arbitri e del terzo arbitro, la legge applicabile e il Paese dove gli arbitri si riuniranno. La procedura di arbitrato sarà quella di tale Paese.

4. L'esecuzione della sentenza formulata in seguito all'arbitrato sarà sottoposta alle norme vigenti nello Stato sul territorio del quale essa avrà luogo.

#### **Art. 24**

1. Ciascuno Stato membro può sottoporre al tribunale d'arbitrato previsto dall'articolo 17 della Convenzione qualsiasi controversia:

- relativa ad un danno causato dal Centro;
- ovvero che implichi un obbligo non contrattuale del Centro;

- ovvero in cui sia implicato un membro del personale o un esperto del Centro nei cui confronti possa essere invocata l'immunità giurisdizionale a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, purché questa non sia decaduta in forza dell'articolo 19.
2. Se uno Stato membro ha l'intenzione di sottoporre una controversia all'arbitrato, esso notifica la sua intenzione al direttore generale, che ne informa immediatamente ciascuno Stato membro.
  3. La procedura prevista al paragrafo 1 non si applica alle controversie tra il Centro e i membri del personale che si riferiscano alle condizioni di servizio di questi ultimi.
  4. La sentenza del tribunale d'arbitrato è definitiva e senza ricorso; le parti devono conformarvisi. In caso di contestazione sul senso o la portata della sentenza, spetta al tribunale d'arbitrato interpretarla a richiesta dell'una o dell'altra parte.

#### **Art. 25**

Ai fini del presente Protocollo:

- a) le «attività ufficiali del Centro» comprendono il funzionamento amministrativo e le attività destinate a realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 della Convenzione;
- b) l'espressione «membri del personale» include il direttore generale del Centro.

#### **Art. 26**

Il presente Protocollo deve essere interpretato alla luce del suo obiettivo essenziale, che è quello di permettere al Centro di compiere integralmente ed efficacemente la sua missione e di svolgere le funzioni assegnategli dalla Convenzione.

*(Seguono le firme)*

### Campo d'applicazione il 6 giugno 2010<sup>3</sup>

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria	28 ottobre	1975	1° dicembre	1975
Belgio	29 luglio	1975	1° novembre	1975
Danimarca	29 luglio	1975	1° novembre	1975
Finlandia	22 luglio	1975	1° novembre	1975
Francia	22 agosto	1975	1° novembre	1975
Germania	29 settembre	1975	1° novembre	1975
Grecia	20 luglio	1976	1° settembre	1976
Irlanda	30 gennaio	1975	1° novembre	1975
Islanda	19 aprile	2011 A	1° giugno	2011
Italia	31 luglio	1977	1° settembre	1977
Lussemburgo	13 maggio	2002	1° luglio	2002
Norvegia	29 novembre	1988 A	1° gennaio	1989
Paesi Bassi	26 settembre	1974	1° novembre	1975
Portogallo	26 novembre	1975	1° gennaio	1976
Regno Unito	22 agosto	1975	1° novembre	1975
Spagna	21 ottobre	1974	1° novembre	1975
Svezia	14 agosto	1974	1° novembre	1975
Svizzera	1° novembre	1975	1° novembre	1975
Turchia	16 marzo	1976 A	1° maggio	1976

<sup>3</sup> Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

